SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. **203**.

Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI è stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura e finalità dell'ente

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: «UNUCI», costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;

c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;

d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;

e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Art. 2.

Soci ordinari

1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

Art. 3.

Organi centrali

l. Sono organi dell'UNUCI:

a) il presidente nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente è tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4.

3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5.

4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Art. 4.

Statuto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) le categorie di soci;

b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;

c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;

d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;

e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;

f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;

g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.

Art. 5.

Articolazioni territoriali

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.
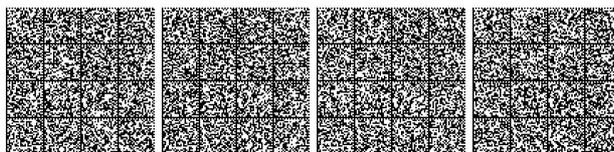
Art. 6.

Entrate

1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:

a) quote dei soci;

b) rendite patrimoniali;

c) corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali contributi pubblici;

f) entrate eventuali e diverse.

Art. 7.

Amministrazione e contabilità

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 4.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4.

3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.

4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 193

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 (Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1927, n. 21.

— La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 concernente la costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia») è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1928, n. 51.

— La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1929, n. 34.

— Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697 (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1934, n. 254.

— Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito nazionale fascista), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1943, n. 180.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1979, n. 113.

— L'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in materia di trasferimento di funzioni degli pubblici alle regioni e agli enti locali.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1981, n. 341.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

— Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».

— Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
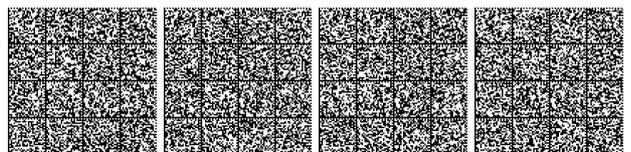
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

— La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

— L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

— La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179.

Note all'art. 1:

— Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1978, n. 31.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:

«Art. 13 *(Revisione statutaria).* — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
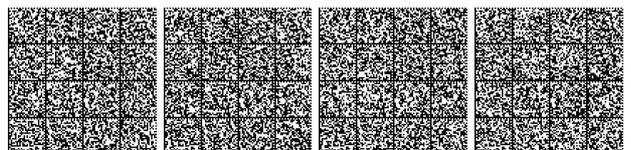
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. ».

— Per il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103, è il seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 2 Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, è trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1981, n. 341.

10G0005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle *B* e *D*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Diadema S.p.a. e la Maga Team S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alcuni prezzi per Kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla società Diadema S.p.a.;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.1 del 2 gennaio 2002, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
669,43	133,00	221,67	305,90	1.330,00
1.630,80	324,00	540,00	745,20	3.240,00
1.671,07	332,00	553,33	763,60	3.320,00
1.731,47	344,00	573,33	791,20	3.440,00
2.033,47	404,00	673,33	929,20	4.040,00
2.134,13	424,00	706,67	975,20	4.240,00
2.234,80	444,00	740,00	1.021,20	4.440,00
2.335,47	464,00	773,33	1.067,20	4.640,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sotto indicate marche di sigari e di trinciati è modificato come di seguito riportato:
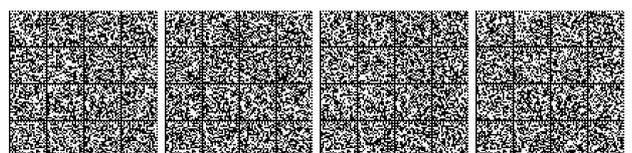
SIGARI (TABELLAB)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	da 25 pezzi	2.240,00	2.280,00	285,00
BOLIVAR GOLD MEDAL	da 10 pezzi	2.080,00	2.100,00	105,00
BOLIVAR PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.280,00	1.300,00	325,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	da 25 pezzi	1.800,00	1.840,00	230,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BOLIVAR ROYAL CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	1.920,00	1.940,00	9,70
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	3.000,00	3.040,00	76,00
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 25 pezzi	3.000,00	3.040,00	380,00
COHIBA ROBUSTOS	da 25 pezzi	3.300,00	3.320,00	415,00
COHIBA ROBUSTOS	da 3 pezzi	3.300,00	3.320,00	49,80
COHIBA SIGLO I	da 25 pezzi	1.660,00	1.700,00	212,50
COHIBA SIGLO I	da 5 pezzi	1.660,00	1.700,00	42,50
COHIBA SIGLO I TUBOS	da 1 pezzo	1.800,00	1.840,00	9,20
COHIBA SIGLO II	da 5 pezzi	2.240,00	2.280,00	57,00
COHIBA SIGLO II	da 25 pezzi	2.240,00	2.280,00	285,00
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 1 pezzo	2.360,00	2.400,00	12,00
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 3 pezzi	2.360,00	2.400,00	36,00
COHIBA SIGLO III	da 5 pezzi	2.600,00	2.640,00	66,00
COHIBA SIGLO III TUBOS	da 1 pezzo	2.800,00	2.840,00	14,20
COHIBA SIGLO IV	da 5 pezzi	3.200,00	3.240,00	81,00
COHIBA SIGLO IV TUBOS	da 1 pezzo	3.400,00	3.440,00	17,20
COHIBA SIGLO V	da 5 pezzi	4.000,00	4.040,00	101,00
COHIBA SIGLO V TUBOS	da 1 pezzo	4.200,00	4.240,00	21,20
COHIBA SIGLO V TUBOS	da 3 pezzi	4.200,00	4.240,00	63,60
COHIBA SIGLO VI	da 25 pezzi	4.400,00	4.440,00	555,00
COHIBA SIGLO VI	da 10 pezzi	4.400,00	4.440,00	222,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 3 pezzi	4.600,00	4.640,00	69,60
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 1 pezzo	4.600,00	4.640,00	23,20
CUABA DISTINGUIDOS	da 10 pezzi	2.360,00	2.400,00	120,00
CUABA DIVINOS	da 25 pezzi	1.120,00	1.140,00	142,50
CUABA EXCLUSIVOS	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
CUABA EXCLUSIVOS	da 5 pezzi	1.560,00	1.600,00	40,00
CUABA GENEROSOS	da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
CUABA GENEROSOS	da 5 pezzi	1.300,00	1.340,00	33,50
CUABA TRADICIONALES	da 25 pezzi	1.220,00	1.240,00	155,00
FONSECA DELICIAS	da 25 pezzi	580,00	600,00	75,00
FONSECA KDT CADETES	da 25 pezzi	540,00	560,00	70,00
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	da 1 pezzo	860,00	880,00	4,40
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 3 pezzi	1.160,00	1.180,00	17,70
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 1 pezzo	1.160,00	1.180,00	5,90
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 10 pezzi	2.000,00	2.040,00	102,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 25 pezzi	2.000,00	2.040,00	255,00
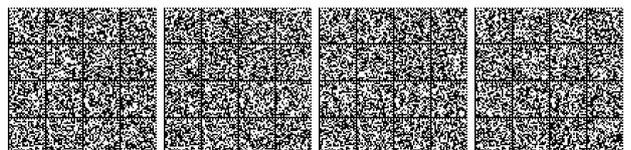
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 25 pezzi	1.920,00	1.960,00	245,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 3 pezzi	1.920,00	1.960,00	29,40
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 50 pezzi	1.920,00	1.960,00	490,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 50 pezzi	1.160,00	1.180,00	295,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE"	da 25 pezzi	1.160,00	1.180,00	147,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 3 pezzi	1.560,00	1.600,00	24,00
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 25 pezzi	240,00	250,00	31,25
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 5 pezzi	240,00	250,00	6,25

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
JOSE" L. PIEDRA BREVAS	da 5 pezzi	330,00	340,00	8,50
JOSE" L. PIEDRA BREVAS	da 25 pezzi	330,00	340,00	42,50
JOSE" L. PIEDRA CAZADORES	da 5 pezzi	380,00	390,00	9,75
JOSE" L. PIEDRA CONSERVAS	da 5 pezzi	350,00	360,00	9,00
JOSE" L. PIEDRA CREMAS	da 5 pezzi	320,00	330,00	8,25
JOSE" L. PIEDRA NACIONALES	da 5 pezzi	330,00	340,00	8,50
JOSE" L. PIEDRA PETIT CETROS	da 5 pezzi	300,00	310,00	7,75
JUAN LOPEZ SELECCION N. 1	da 25 pezzi	1.900,00	1.920,00	240,00
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	da 25 pezzi	1.800,00	1.840,00	230,00
LA GLORIA CUBANA TAINOS	da 10 pezzi	2.440,00	2.500,00	125,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 25 pezzi	2.400,00	2.440,00	305,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 3 pezzi	2.400,00	2.440,00	36,60
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 3 pezzi	2.520,00	2.560,00	38,40
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	2.520,00	2.560,00	12,80
MONTECRISTO N. 2	da 25 pezzi	2.520,00	2.560,00	320,00
MONTECRISTO N. 2	da 3 pezzi	2.520,00	2.560,00	38,40
MONTECRISTO N. 2	da 10 pezzi	2.520,00	2.560,00	128,00
MONTECRISTO N. 3	da 3 pezzi	1.840,00	1.860,00	27,90
MONTECRISTO N. 3	da 10 pezzi	1.840,00	1.860,00	93,00
MONTECRISTO N. 4	da 5 pezzi	1.380,00	1.400,00	35,00
MONTECRISTO N. 4	da 3 pezzi	1.380,00	1.400,00	21,00
MONTECRISTO N. 4	da 10 pezzi	1.380,00	1.400,00	70,00
MONTECRISTO N. 5	da 25 pezzi	1.160,00	1.200,00	150,00
MONTECRISTO N. 5	da 5 pezzi	1.160,00	1.200,00	30,00
MONTECRISTO N. 5	da 10 pezzi	1.160,00	1.200,00	60,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 25 pezzi	1.700,00	1.720,00	215,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 10 pezzi	1.700,00	1.720,00	86,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 25 pezzi	800,00	820,00	102,50
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 5 pezzi	800,00	820,00	20,50
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	900,00	920,00	4,60
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da 1 pezzo	980,00	1.000,00	5,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	da 1 pezzo	1.100,00	1.120,00	5,60
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	800,00	820,00	20,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 25 pezzi	2.000,00	2.040,00	255,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 3 pezzi	2.000,00	2.040,00	30,60
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 10 pezzi	2.000,00	2.040,00	102,00
PARTAGAS SERIE D N. 4 TUBOS	da 1 pezzo	2.120,00	2.140,00	10,70
PARTAGAS SERIE P No 2	da 25 pezzi	2.400,00	2.420,00	302,50
PARTAGAS SERIE P No 2	da 10 pezzi	2.400,00	2.420,00	121,00
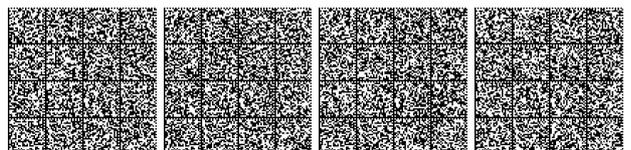
PARTAGAS SHORTS	da 50 pezzi	1.180,00	1.200,00	300,00
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
POR LARRANAGA PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.080,00	1.100,00	275,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	da 1 pezzo	880,00	900,00	4,50
PUNCH ROYAL SELECTION No. 12	da 25 pezzi	1.300,00	1.320,00	165,00
QUINTERO BREVAS	da 25 pezzi	520,00	540,00	67,50
QUINTERO NACIONALES	da 5 pezzi	520,00	540,00	13,50
RAFAEL GONZALEZ PANETELAS EXTRA	da 25 pezzi	460,00	480,00	60,00
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	da 25 pezzi	1.800,00	1.840,00	230,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROMEO Y JULIETA LOS TRES ROMEO	da 3 pezzi	1.200,00	1.220,00	18,30
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 25 pezzi	1.280,00	1.300,00	162,50
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 5 pezzi	1.280,00	1.300,00	32,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	da 25 pezzi	760,00	780,00	97,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 5 pezzi	1.000,00	1.020,00	25,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 1 pezzo	1.000,00	1.020,00	5,10
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 3 pezzi	1.000,00	1.020,00	15,30
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 1 pezzo	1.120,00	1.140,00	5,70
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 3 pezzi	1.120,00	1.140,00	17,10
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 1 pezzo	900,00	920,00	4,60
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 3 pezzi	900,00	920,00	13,80
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 25 pezzi	1.960,00	2.000,00	250,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 10 pezzi	1.960,00	2.000,00	100,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.120,00	2.160,00	10,80
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 3 pezzi	2.120,00	2.160,00	32,40
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	da 25 pezzi	640,00	660,00	82,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	da 25 pezzi	1.180,00	1.200,00	150,00
SANCHO PANZA NON-PLUS	da 25 pezzi	1.180,00	1.200,00	150,00
TRINIDAD REYES	da 24 pezzi	1.440,00	1.480,00	177,60
TRINIDAD REYES	da 5 pezzi	1.440,00	1.480,00	37,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
HABIBI BANANA FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
HABIBI MELON FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
HABIBI ORANGE FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR	da 40 grammi	117,50	90,00	3,60
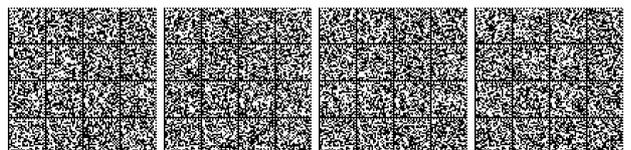
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 27

10A00384

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2009.

Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, estende l'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale:

al comma 197, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 10, comma 1, lettera e-*ter*) e all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, si prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute sono individuati gli ambiti delle prestazioni dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale;

al comma 198 si prevede che fino all'emanazione del decreto del Ministro della salute sopra citato è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, il quale:

all'art. 1, comma 2, definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;

all'art. 1, comma 3, definisce gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo che a partire dal 2010 gli ambiti si intendono rispettati a condizione che almeno il 20 per cento delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del medesimo articolo;

all'art. 1, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il calcolo della misura del 20 per cento sopra citato;

all'art. 2, istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari alla quale devono iscriversi i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, esplicitando, in luogo del riferimento ivi contenuto alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del medesimo articolo, le aree prestazionali cui gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale devono destinare almeno il 20% delle risorse perché si intendano rispettati gli ambiti di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo da evitare possibili elementi confusivi tra la disciplina concernente i suddetti enti, casse e società di mutuo soccorso e quella concernente i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502;

Ritenuto di specificare, le informazioni sintetiche che, in fase di prima applicazione, devono affluire all'Anagrafe dei fondi sanitari, per consentire al Ministero che gestisce l'Anagrafe di valutare quantitativamente l'operatività e le principali caratteristiche gestionali dei soggetti iscritti;

Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione della modalità di funzionamento a regime dell'Anagrafe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Considerato il disposto dell'allegato B «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le misure minime di sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Acquisito in data 17 settembre 2009 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008

1. Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all'art. 1, comma 3, nel secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio».

Art. 2.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-*ter*), e dell'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, in applicazione degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:

a. definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b. definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera *d)*, e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soli fini di quanto previsto dai successivi articoli del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Anagrafe»: l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) «fondi sanitari»: i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) «decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008»: decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 sugli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, come modificato dal presente decreto;

d) «soglia delle risorse vincolate»: soglia della quota di risorse vincolate per l'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, stabilita dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del presente decreto. Le prestazioni sono da intendersi:

1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;

3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Art. 3.

Iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe

1. I fondi sanitari si iscrivono all'Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2010 i fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile 2010.

2. In fase di prima applicazione, l'iscrizione all'Anagrafe si intende perfezionata con la trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3, nonché con la compilazione delle informazioni relative all'attività gestionale, attraverso l'accesso al seguente sito internet, http://www.ministerosalute.it/programmazione/.

3. I fondi sanitari, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe, trasmettono, in via telematica, la seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008:

a) atto costitutivo;

b) regolamento;

c) nomenclatore delle prestazioni garantite;

d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;

e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.

4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* e delle risorse impegnate che, nella modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;

b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;

c) percentuale dell'importo di cui alla lettera *a)* sull'importo di cui alla lettera *b)*.

5. Dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo è rilasciata, con modalità telematica, specifica attestazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. I fondi sanitari già iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attività gestionale.

7. Le modalità tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo «Anagrafe Fondi Sanitari», per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'anagrafe nonché per il rinnovo dell'iscrizione, sono definite nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:

a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;

b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate.

9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede alla definizione della modalità di funzionamento a regime dell'Anagrafe.

Art. 4.

Finalità del trattamento e accesso ai dati

1. L'Anagrafe è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai fini di:

a) censimento dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa ed il Servizio sanitario nazionale;

b) verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I dati personali raccolti per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

3. La riservatezza dei dati trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è consentito alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e alla Direzione generale del sistema informativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. L'accesso ai dati per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, è altresì consentito all'Agenzia delle entrate ai fini della verifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle certificazioni rese dal legale rappresentante degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, previste dall'art. 3, comma 4.

Art. 5.

Criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate

1. La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all'Anagrafe dei fondi sanitari ai sensi dell'art. 3, comma 4.

2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente,

del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 59

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

Introduzione

Il presente documento descrive le modalità tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo "Anagrafe Fondi Sanitari", per la registrazione del compilatore nonché per l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe e relativo rinnovo.

Soggetti

Gli attori coinvolti nell'utilizzo di tale Sistema sono i seguenti:

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto responsabile dell'istituzione e della gestione dell'anagrafe;
- Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Modalità e fasi

Il processo per l'accesso al sistema, per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'Anagrafe nonché per il rinnovo dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe è regolato dall'articolo 3 del decreto ed è suddiviso nelle seguenti fasi temporalmente distinte:

- Registrazione dei Fondi Sanitari;
- Iscrizione e gestione delle informazioni nell'Anagrafe;

Di seguito vengono fornite le modalità e le informazioni necessarie all'accesso e all'utilizzo del Sistema da parte degli attori dello stesso.

Per accedere alle fasi di registrazione, iscrizione e gestione dell'Anagrafe, i compilatori dovranno essere in possesso di un personal computer e di un collegamento ad Internet di tipo ADSL.

L'accesso al Sistema Anagrafe Fondi Sanitari avviene attraverso la sezione del Portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Settore salute, all'indirizzo http://www.ministerosalute.it/programmazione.
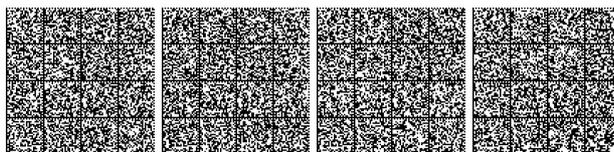
Registrazione dei Fondi Sanitari

Questa fase del processo ha l'obiettivo di consentire ai compilatori che accedono al Sistema per conto del singolo Fondo Sanitario, di inserire i propri dati anagrafici al fine di ottenere le credenziali di accesso al Sistema (userid e password), nonché di fornire i dati identificativi del Fondo.

A tali fini i compilatori dovranno fornire i seguenti dati anagrafici:

Dato da rilevare	Descrizione
Cognome	Il cognome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Nome	Il nome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Data di nascita	La data di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Comune di nascita	Il Comune di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. Nel caso il compilatore sia nato in un paese estero va popolato con il nome (in italiano) del paese estero di nascita
Provincia di nascita	La Provincia di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Stato di nascita	Lo Stato di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Sesso	Il sesso del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Codice fiscale	Il codice fiscale del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario
Email utente	L'indirizzo Email del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario. E' importante che l'indirizzo e-mail sia corretto in quanto la fase di registrazione prevede l'invio per mail della userid e password da utilizzare in futuro per l'accesso al sistema

nonché i seguenti dati identificativi del Fondo Sanitario:

Dato da rilevare	Descrizione
Denominazione del fondo	La denominazione del Fondo Sanitario
Codice fiscale del fondo	Il codice fiscale del Fondo Sanitario
Indirizzo della sede legale	L'indirizzo della sede legale del Fondo Sanitario
Telefono della sede legale	Il recapito telefonico della sede legale del Fondo Sanitario
Fax della sede legale	Il numero di fax della sede legale del Fondo Sanitario
Cognome del legale rappresentante	Il cognome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Nome del legale rappresentante	Il nome del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Telefono del legale rappresentante	Il recapito telefonico del legale rappresentante del Fondo Sanitario
Fax del legale rappresentante	Il numero di fax del legale rappresentante del Fondo Sanitario
E-mail del legale rappresentante	L'indirizzo Email del legale rappresentante del Fondo Sanitario

Superata la fase di registrazione, i compilatori saranno abilitati per accedere alla successiva fase di iscrizione e gestione dell'Anagrafe.

Iscrizione e gestione delle informazioni dell'Anagrafe

Per l'iscrizione e la gestione delle informazioni dell'Anagrafe, i compilatori del Fondo, registrati nella fase precedente, dovranno inserire la seguente documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto:

a) atto costitutivo;
b) regolamento;
c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare

Il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari garantisce che i compilatori accedono alle sole informazioni di propria competenza.

A partire dal 2011, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto, ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, trasmettono certificazione, a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalità di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica;
b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b).

I Fondi Sanitari già iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attività gestionale.

Fin dalla prima iscrizione, il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari rilascia specifica attestazione a nome del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo. Tale attestazione consiste nel rilascio di una ricevuta telematica contenente il numero di protocollo assegnato alla pratica di iscrizione/rinnovo e la data di validazione dei dati immessi dal Fondo.

10A00199

DECRETO 23 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 18 del 17 luglio 2006 di questa direzione provinciale del lavoro, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale INPS di Prato;

Vista la lettera del 23 novembre 2009, con la quale la CGIL chiede la sostituzione del Sig. Mauro Lorenzini con il Sig. Lacaria Luciani Vincenzo;

Ritenuto che è necessario procedere alla sostituzione come da richiesta della citata organizzazione; la competenza è propria;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento il Sig. Lacaria Luciano Vincenzo, con recapito presso la CGIL Piazza Mercatale, 89 è nominato componente in rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 44, comma della legge n. 88/1989.

La sede provinciale INPS di Prato curerà l'esecuzione del presente decreto.

Prato, 23 novembre 2009

Il direttore provinciale: BERLOCO

10A00317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2009.

Ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso l'INPS di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 04 del 27 giugno 2005 col quale è stata ricostituita la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione della predetta Commissione;

Interpellate le organizzazioni attualmente componenti dell'organismo;

Ritenuto di dover confermare, quali più rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni prima citate, anche a seguito della valutazione degli elementi acquisiti presso gli enti previdenziali nonché presso le varie Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Viste le richieste inoltrate alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché agli enti previsti all'art.14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con esplicita avvertenza che qualora non avessero provveduto alle designazioni sarebbero state confermate le persone che già facevano parte dell'organo scaduto;

Viste le designazioni pervenute e considerato quanto comunicato nell'avvertenza sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Reggio Calabria la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

- **Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria - Presidente**
- **Dr. SCOPELLITI Pasquale - Componente supplente**

- **Direttore pro-tempore dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria - Componente effettivo**
- **D.ssa RUSSO Antonia Rappresentante I.N.P.S. di Reggio Calabria Componente supplente -**

- **D.ssa FORGIONE Marina Rappresentante ex Ministero Agricoltura e Foreste attuale Ministero delle Politiche Agricole Alim. e For. Componente effettivo**
- **Sig. MOLLACE Rocco Rappresentante ex Ministero Agricoltura e Foreste attuale Ministero delle Politiche Agricole Alim. e For. Componente supplente**

- **Sig. CARTOLANO Antonio Rappresentante C.G.I.L. - Componente effettivo**
- **Sig. RASCHELLA' Damiano Rappresentante C.G.I.L. - Componente supplente**

- **Sig. DIMASI Rocco Biagio Rappresentante C.I.S.L. - Componente effettivo**
- **Sig. PANNUTI Domenico Rappresentante C.I.S.L. - Componente supplente**

- **Sig. MERLINO Antonino Rappresentante U.I.L - Componente effettivo**
- **Sig. MODAFFERI Antonio Vito Rappresentante U.I.L - Componente supplente**

- **Sig. POLITI Angelo Rappresentante Unione Provinciale Agricoltori Componente effettivo**
- **Sig.ra LAGANA' Alessandra Rappresentante Unione Provinciale Agricoltori Componente supplente**

- **Sig. GATTUSO Domenico Rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori Componente effettivo**
- **Sig. MARRAPODI Antonio Rappresentante Confederazione Italiana Agricoltori Componente supplente**

- **Sig. COLLINI Giuseppe Rappresentante Federazione Provinciale CC.DD. Componente effettivo**
- **Sig. PEDA' Maurizio Rappresentante Federazione Provinciale CC.DD. Componente supplente**

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2009

Il direttore provinciale: VERDUCI

10A00319
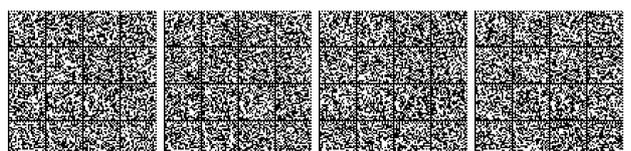
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell'origine.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;

b) «frantoio», l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;

c) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini;

d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

e) «Ufficio dell'ICQRF», l'Ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio;

f) «AGEA», AGEA - Coordinamento;

g) «zona geografica», il nome geografico di un territorio corrispondente ad uno o più Stati membri, alla Comunità, ad uno o più Paesi terzi;

h) «origine», l'indicazione della zona geografica nella quale sono state raccolte le olive e in cui è situato il frantoio nel quale è estratto l'olio.

Art. 3.

Imballaggi

1. Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri.

2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri.

3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

Art. 4.

Designazione dell'origine

1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera *a)* dell'art. 4 del regolamento.

2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non può essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».

3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:

a) miscela di oli di oliva comunitari;

b) miscela di oli di oliva non comunitari;

c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.

La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.

4. Le diciture di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.

5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.

Art. 5.

Iscrizione SIAN

1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento è fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle attività di confezionamento degli oli di oliva, è fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l'inizio e la cessazione dell'attività di confezionamento.

3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell'elenco di cui al comma 1.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i frantoi devono essere registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio 2007.

5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF, la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del presente decreto, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.

6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate, nonché i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e 8 del presente decreto.

7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate concernenti l'attività delle imprese registrate.

TITOLO II

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 6.

Controlli

1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva di cui all'art. 4 del presente decreto e delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento, gli operatori della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.

2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera.

3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA.

4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento, provvede all'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato paragrafo, nonché alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del regolamento stesso.

Art. 7.

Registri

1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative.

3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.

4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.

5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.
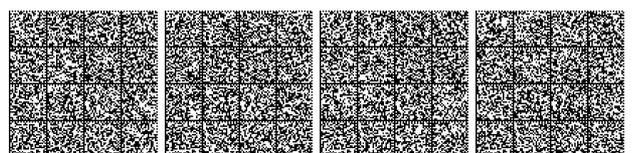
Art. 8.

Altri adempimenti

1. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici e dell'individuazione delle modalità di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto — sia allo stato sfuso che confezionato — una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)* del regolamento, trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:

a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;

b) l'indicazione se l'impianto è utilizzato per l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;

c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

3. È fatto obbligo agli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lettere *c)* e *d)* del regolamento, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.

Art. 9.

Identificazione delle partite

1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, lettere *a)* e *b)* del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacità totale e di un numero identificativo ed è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.

2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento.

3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)*, del regolamento.

Art. 10.

Sanzioni

1. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;

il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;

il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;

il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;

il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 247

ALLEGATO 1
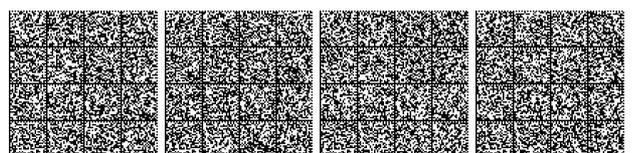
Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all'art. 7.

Vidimazione

1. Il registro è tenuto:
   a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
   b) con sistemi informatici, costituito:
      1. da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, ovvero
      2. da altri supporti di memorizzazione, previa adozione di specifiche prescrizioni da parte dell'ICQRF.
2. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato.
3. Il responsabile legale della ditta, o la persona appositamente delegata, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) punto 1, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:
   a. *"Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002"*;
   b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa;
   c. indirizzo dello stabilimento o deposito;
   d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale;
   e. il numero di pagine costituenti il registro.

   Inoltre, i fogli che compongono il registro devono essere preventivamente numerati. Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina deve riportare, altresì:
   a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento;
   b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno.

   L'Ufficio preposto, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro:
   a. verifica, preliminarmente, il numero delle pagine nonché la presenza sulle stesse e sul frontespizio delle annotazioni di cui ai punti precedenti;
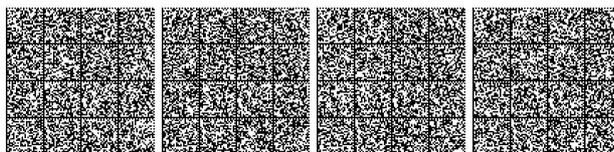
b. appone su ciascuna pagina e sul frontespizio, che deve essere firmato dal funzionario che ha proceduto alla vidimazione, un timbro a secco o ad inchiostro indelebile;

c. annota sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data e il numero di vidimazione;

d. tiene la registrazione dei dati della vidimazione.

L'Ufficio regionale, competente alla vidimazione, comunica mensilmente all'Ufficio dell'ICQRF i dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente.

Istruzioni per la compilazione

1. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto "sfuso" e "confezionato", in funzione della categoria dell'olio di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Regolamento e della designazione dell'origine.

Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono le seguenti[1]:

a. Italia;

b. nome dello Stato membro (Spagna, Grecia, Portogallo, etc.) o del Paese terzo (Tunisia, Marocco, Turchia, etc.);

c. Comunità;

d. miscela di oli di oliva comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);

e. miscela di oli di oliva non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);

f. miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);

g. olio ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato).

2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.

Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.

[1] In funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto possono non essere predisposti conti intestati ad origini non utilizzate dall'azienda.

Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).

3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:
   - la data e il numero progressivo dell'operazione,
   - il codice dell'operazione,
   - il quantitativo effettivamente entrato o uscito,
   - il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,
   - la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all'art. 5 del Regolamento,
   - gli estremi del documento di accompagnamento,
   - l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita,
   - l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati.

   Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:
   - il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore,
   - codice fiscale dell'olivicoltore.

   Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:
   - all'autoconsumo,
   - alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento,
   - ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.

4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:
   - la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,
   - le movimentazioni interne,
   - la produzione di miscele di oli di origine diversa,
   - il confezionamento,

- lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato:
  - alla produzione di “olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini”, di “olio di sansa di oliva” o alla produzione di altri prodotti alimentari,
  - ai mercati extracomunitari.

Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:

- il codice dell’operazione,
- la data dell’operazione,
- la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,
- il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,
- il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all’atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

5. Nel registro, nella colonna “note”, dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all’art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell’operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.
6. Le registrazioni:
   - di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione;
   - di cui al paragrafo 4 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell’origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico e distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.
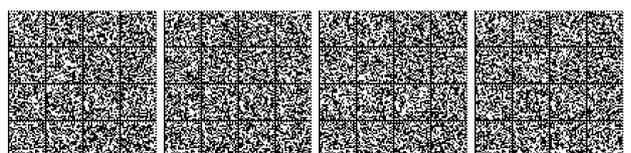
I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come "*riporto pagina precedente*". Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.

7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.

Sezione II

Codici delle movimentazioni e operazioni

A= carico di olive (AP = carico di olive proprie; AA = carico di olive acquistate);

B= scarico olive e produzione olio (sia classificato che in attesa di classificazione);

C= acquisto olio;

D= carico olio da molenda;

E= carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

F = vendita di olio al consumatore finale;

G= vendita olio;

H= carico di olio che non ha ottenuto la certificazione DOP/IGP;

I= scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

L= confezionamento;

M= movimentazione interna di olio sfuso;

N= produzione di miscele di oli di origine diversa;

O= classificazione o cambio di categoria dell'olio;

P= perdite o cali di olio;

Q= separazione morchie;

R= cessione in omaggio di olio confezionato;

S= scarico di olio destinato a non recare la designazione dell'origine (destinato all'industria, alla produzione di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, etc);

T= destinazione Extra UE;

U= scarico olio per autoconsumo;

V= reso di olio sfuso da clienti;

Z= reso di olio confezionato da clienti;

X= svuotamento di olio confezionato;
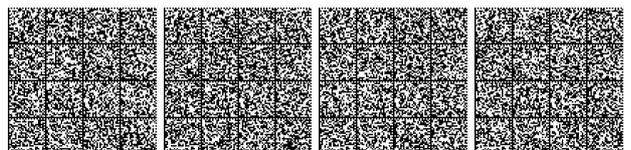
Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi

AO1= carico di olive in conto di lavorazione;

AO2= scarico di olive e produzione olio in conto lavorazione;

AO3= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO4= classificazione o cambio di categoria dell'olio in conto lavorazione;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO6= carico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO7 = scarico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO8= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione;

Ulteriori codici a cura dell'operatore

BO…= eventuali nuovi codici da definire a cura dell'operatore per operazioni non in elenco.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E CONFEZIONATI (REG. CE N. 1019/2002)

DITTA (denominazione) ____________ sita in ____________ S D

OPERAZIONE		DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO		CODICE OPERAZIONE (1)	FORNITORE/DESTINATARIO (nominativo/ragione sociale)	COD. FISCALE	OLIVE (kg)		RECIPIENTE DI STOCCAGGIO (2)	RECIPIENTE DI STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE (3)	OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE (4) (litri)		OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA														OLIO DI OLIVA VERGINE														NOTE (6)
													Lotto (5)	ORIGINE ITALIANA				ORIGINE ____				ORIGINE ____				Perdite - cali di lavorazione sfuso/confezion.	Lotto (5)	ORIGINE ITALIANA				ORIGINE ____				ORIGINE ____				Perdite - cali di lavorazione sfuso/confezion.	
														SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)		SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)		SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)				SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)		SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)		SFUSO quantità (l)		CONFEZIONATO quantità (l)			
numero	data	numero	data				Carico	Scarico			Carico	Scarico		CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO			CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO		
RIPORTO PAGINA PRECEDENTE																																									
TOTALE DI COLONNA																																									

(1) Elenco codici allegati
(2) Indicare il riferimento (numeri o lettere) del recipiente in cui il prodotto viene stoccato o, nel caso di prodotto confezionato, il recipiente di stoccaggio dal quale è stato ottenuto
(3) Indicare il riferimento (numeri o lettere) del nuovo recipiente di destinazione in cui il prodotto viene stoccato.
(4) Voce riservata ai frantoi.
(5) Solo per l'olio confezionato
(6) Riportare, se utilizzate, le indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del Reg. (CE) n° 1019/2002

10A00315

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2009.

Attuazione dell'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la demolizione di unità navali destinate al trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre 20 anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultano iscritte, nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, rinviando la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e, di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007»;

Vista la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione;

Vista la legge 18 agosto 1993, n. 340, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta sulle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, l'art. 12;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e, in particolare, l'art. 3;

Vista la Decisione C (2007) 6076 def dell'11 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha considerato il regime di aiuti compatibile con il disposto dell'art. 87, par. 3, lettera *c)* del Trattato CE;

Considerata la necessità di provvedere all'applicazione dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nelle more della ratifica della Convenzione internazionale sulla sicurezza e compatibilità ambientale delle attività di demolizione delle unità navali siglata ad Hong Kong nel maggio 2009;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota UL/2008/2626 del 5 marzo 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 marzo 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6275/CONF del 20 marzo 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37919 del 28 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese pubbliche e private che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, che vendono per demolizione, o fanno demolire per conto proprio, unità navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, aventi i seguenti requisiti:

a) età dell'unità navale, alla data del 1° gennaio 2006, superiore 20 anni e che risulti completamente ammortizzata;

b) disponibilità dell'unità navale, alla data di avvio alla demolizione o di vendita per demolizione, sulla base di titolo proprietà della impresa stessa o di imprese dello stesso gruppo o di contratto di leasing, con impegno al riscatto, od altro contratto, con obbligo di acquisto;

c) iscrizione dell'unità navale, non oltre la data del 1° gennaio 2006, nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione o munita, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio;

d) inizio dei lavori di demolizione in un cantiere sito nel territorio nazionale o di un Paese aderente all'OCSE nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009, in conformità con la normativa comunitaria ed in-

ternazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circo4l9 del 12 novembre 2004);

2. Il beneficio di cui al presente articolo è limitato alle unità navali addette alla navigazione marittima o a quella interna, destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio normalmente regionale od infraregionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 2.

Ammontare del beneficio

1. Il beneficio è pari a duemila euro per ogni passeggero trasportabile fino ad un limite massimo di 350 passeggeri. La capacità massima di trasporto passeggeri è quella ricavabile dai certificati di sicurezza della unità navale oggetto di demolizione.

2. La misura del beneficio di cui al comma 1 è da intendersi come limite massimo dell'aiuto accordabile.

3. Il beneficio non può essere cumulato con aiuti ricevuti in base ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili, in particolare per quanto riguarda le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico. Se le navi demolite che danno luogo al beneficio sono soggette ad oneri di servizio pubblico, si tiene conto dei fondi erogati in virtù del presente regime per calcolare l'importo definitivo per gli oneri di servizio pubblico.

4. I pagamenti nei confronti di imprese beneficiarie di aiuti illegali sono sospesi finché le stesse non avranno restituito altri incentivi indebitamente ricevuti in precedenza.

Art. 3.

Modalità di concessione del beneficio

1. Le imprese che intendono fruire del beneficio, in via provvisoria, per un importo non superiore al 75% del beneficio stesso, presentano, a pena di inammissibilità al beneficio, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori di demolizione ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la seguente documentazione:

a) certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è effettuata in Italia, ovvero di quella estera o consolare, se effettuate in un Paese OCSE, attestante la data di inizio dei lavori stessi;

b) dichiarazione dell'ente di classificazione, indicante la data di entrata in esercizio della unità, il servizio cui la stessa era abilitata, la stazza lorda ed il numero massimo di passeggeri trasportabili sulla base dei certificati di sicurezza;

c) estratto matricolare dal quale risulti, a norma dell'art. 3, comma 4 della legge, la proprietà o la disponibilità dell'unità da demolire e l'iscrizione nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1° gennaio 2006, ovvero, nello stesso periodo di riferimento, il passavanti provvisorio;

d) copia conforme del Memorandum of agreement, nel caso di vendita per demolizione;

e) copia conforme dell'atto di vendita (Bill of sale), nel caso di vendita per demolizione, ovvero contratto di demolizione, nel caso di demolizione per proprio conto;

f) nei casi di demolizione all'estero, copia conforme del modulo di notifica autorizzato dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) N. 1013/2006 e successive modificazioni.

2. Alla corresponsione, in via provvisoria, del beneficio, per un importo non superiore al 75 per cento del beneficio stesso, si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, dopo l'inizio dei lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del beneficio erogato in caso di:

a) mancata ultimazione dei lavori di demolizione entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione;

b) dì accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione del contributo, nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione della Commissione europea C (2007)6076 def. dell'11 dicembre 2007;

c) mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei termini di cui al seguente comma.

3. Per l'ottenimento della liquidazione definitiva del beneficio, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, iniziati nel periodo di cui all'art. 1 lettera *d)*, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori di demolizione, nonché, se la demolizione è avvenuta in un Paese aderente all'OCSE, copia conforme del certificato di avvenuto corretto recupero o smaltimento di cui al regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Se le iniziative di demolizione sono ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sessanta giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto medesimo.

4. Alla concessione e corresponsione della liquidazione definitiva del beneficio si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale dell'intero beneficio erogato, in caso di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione, in via definitiva, del beneficio nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione della Commissione europea.
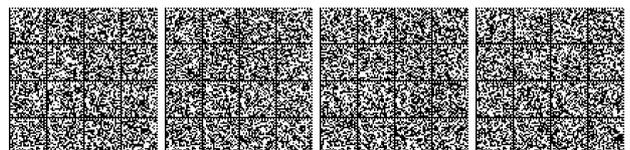
Art. 4.

Criteri di priorità

1. Per le iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui istanza sia pervenuta al Ministero delle infrastrutture e trasporti nei termini di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, il beneficio di cui all'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso, in via preliminare, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. A parità di data di inizio dei lavori, la precedenza è accordata alle iniziative aventi data di presentazione dell'istanza anteriore.

2. Per le iniziative avviate successivamente alla pubblicazione del presente decreto, la cui istanza sia pervenuta nei termini di cui all'art. 3, la concessione del beneficio, in via preliminare, è effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie. A parità di data di presentazione delle istanze, è data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di inizio dei lavori antecedente.

3. In via sussidiaria, in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, se sussiste ancora pari grado di priorità, è data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetustà, riferita alla data di entrata di entrata in esercizio della nave da demolire.

4. Per le istanze di liquidazione definitiva del beneficio, la concessione è effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle pertinenti disponibilità finanziarie. A parità di data di presentazione delle istanze, è data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di fine dei lavori antecedente e, in via sussidiaria, a parità di data di fine lavori, alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetustà, riferita alla data di entrata in esercizio della nave da demolire.

Art. 5.

Decadenza dai benefici

1. L'impresa beneficiaria decade dal beneficio per inosservanza dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente decreto, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di demolizione entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, ovvero di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione del beneficio nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione C (2007) 6076 def. dell'11 dicembre 2007 della Commissione europea.

2. Nei casi di decadenza dal beneficio o di rinuncia parziale o totale da parte dell'impresa interessata, così come nei casi di riduzione del beneficio, le somme percepite sono restituite insieme ai relativi interessi, calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza ovvero che prende atto della rinuncia o che determina in via definitiva il beneficio, aumentato di due punti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 340

10A00318

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della Guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la regola. VI/1-3 paragrafo 2.1.3 della Convenzione sopra richiamata, nonché la sezione A - VI/1 - 3 del codice STCW relativa all'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, relativo alla attestazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto direttoriale 28 marzo 2002, relativo alle modifiche al corso di primo soccorso sanitario elementare;

Visto il rapporto finale della verifica all'organizzazione del personale marittimo da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2009, n. 567: individuazione e disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la nota n. 0063136-P in data 10 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Ravvisata la necessità di ampliare le modalità per il personale marittimo di conseguire l'istruzione in materia di primo soccorso sanitario elementare;
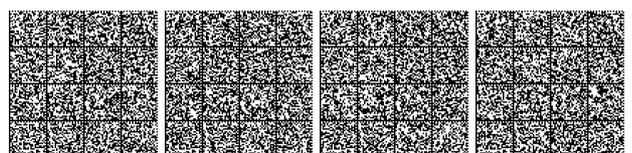
Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina, l'istruzione e l'attestazione dei lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della Gente di mare, in materia di primo soccorso sanitario elementare (elementary first aid).

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'istruzione

L'istruzione in materia di primo soccorso sanitario elementare può essere effettuata:

a bordo, dal medico di bordo, ovvero da un ufficiale della nave munito di certificato «medical care», conseguito ai sensi del decreto interministeriale del 25 agosto 1997. Nel caso di istruzione effettuata a bordo, il personale interessato dovrà essere imbarcato in soprannumero;

a terra, dal medico competente della società armatrice nominato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999, ovvero presso i Centri di addestramento autorizzati all'effettuazione dei corsi di «Sicurezza personale e responsabilità sociali», «Sopravvivenza e salvataggio», «Antincendio di base e avanzato», a cura dei medici facenti parte del corpo docenti dei predetti corsi.

L'addestramento teorico/pratico, conforme al programma contenuto della sezione A - VI/1-3 del codice STCW e riportato nell'allegato *A)* al presente decreto, dovrà avere una durata non inferiore alle otto ore.

Art. 3.

Rilascio dell'attestazione e validità

Al termine dell'addestramento, il responsabile dell'istruzione rilascerà, a coloro che saranno ritenuti idonei, un attestato, conforme al modello allegato *B)* al presente decreto, atto a comprovare la competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare.

I criteri per la valutazione della competenza sono riportati nell'allegato *C)* al presente decreto.

L'attestazione ha una validità quinquennale ed è automaticamente rinnovata al marittimo che abbia effettuato dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza della stessa.

Art. 4.

Abrogazione di norme

Il decreto direttoriale 14 dicembre 2001 ed il decreto direttoriale 28 marzo 2002 sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2009

Il Comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO *A*

Programma dell'addestramento teorico – pratico per il conseguimento dell'attestato di primo soccorso sanitario elementare ai sensi della regola VI -3 della Convenzione STCW

1. Valutazione delle cure necessarie per infortuni e minacce alla propria salute;
2. Conoscenza della struttura del corpo umano e delle relative funzioni;
3. Competenza sulle misure da prendere in caso di una emergenza, inclusa la capacità di:
   a) localizzare l'infortunio;
   b) adottare le tecniche di rianimazione;
   c) controllare l'emorragia;
   d) adottare le corrette misure nella gestione fondamentale delle sindromi (colpi);
   e) adottare le correte misure in caso di bruciature e scottature compresi gli infortuni causati dall'energia elettrica;
   f) salvataggio e trasporto di un infortunato;
   g) improvvisare delle fasciature ed utilizzare i prodotti della cassetta di pronto soccorso.

ALLEGATO *B*

ATTESTATO
(statement)

SI ATTESTA
We hereby State

Che il Sig. ....
That Mr. ....
nato a .... il .... iscritto nelle matricole del compartimento marittimo
di .... al n° ....
born in on entered in the registers of marine departemet of at n° ....

ha effettuato l'addestramento in materi di primimo soccorso elementare a bordo di navi mercantile di cui ala regola VI/1-3 ed alla Sez. A VI/1-3 della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, come emendata nel 1995, e secondo le modalità di cui al D.D.
has effected the training in elementary first aid on board ships in accordance with regulation VI/1-3 and with Sez. A VI/1-3 of the international convention on standards of training certification an watchkeeping for seafarers, STCW'78, as emended in 1995, and in compliance with procedures of the D.D.

Data del rilascio .... valido fino al ....
Date of issue .... *validity until* ....

Titolare dell'attestato ....
Holder of statemeng ....

Responsabile dell'istruzione ....
Responsible of training ....

ALLEGATO *C*

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
1. valutare che il modo e il tempo di attivazione del segnale di allarme sia appropriato alle circostanze dell'incidente o all'emergenza sanitaria;
2. individuare in maniera immediata e completa, la causa probabile dell'incidente, natura ed identità delle ferite per intervenire in:
a) maniera proporzionata ad ogni potenziale minaccia per la vita dell'infortunato;
b) intervenire affinché il rischio di incidente ed infortunio sia ridotto al minimo.

10A00321

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 gennaio 2010.

Annullamento del decreto 27 ottobre 2009 di gestione commissariale della società cooperativa «New Top Service - società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 27 ottobre 2009, n. 58/SGC/2009 con il quale la società cooperativa «New Top Service - società cooperativa», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ex art. 2545/XVI del codice civile e l'avv. Sabrina Allegra ne è stata nominata commissario governativo per un periodo di dodici mesi;

Preso atto dell'istanza di revoca del 1º dicembre 2009 presentata dal sig. Lorenzo Saracco in qualità di liquidatore ordinario della cooperativa;

Viste le risultanze della visura effettuata presso la Camera di commercio di Roma dalla quale si evince che con verbale di assemblea straordinaria del 23 ottobre 2009, atto iscritto nel registro delle imprese in data 27 ottobre 2009, la cooperativa di cui trattasi ha deliberato la propria messa in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Il d.d. 27 ottobre 2009, n. 58/SGC/2009 con il quale la società cooperativa «New Top Service - società cooperativa», con sede in Roma - codice fiscale n. 08660111009 è stata posta in gestione commissariale ex art. 2545/XVI del codice civile è annullato, conseguentemente all'avv. Sabrina Allegra è revocato l'incarico di commissario governativo.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A00351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 25658 del 15 dicembre 2009 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che in data 11 dicembre 2009, la sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Lucera non ha potuto fornire regolare servizio di front office (accettazione atti e sportello catastale) a causa dello sciopero indetto dalla FP CGIL.

Accertato che il mancato funzionamento del succitato Ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 29 gennaio 2009 con nota prot. n. 1781/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Lucera nella giornata dell'11dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 gennaio 2010

Il direttore regionale: PANETTA

10A00313

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 4 dicembre 2009.

Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».

Premesso che:

la circolare del 31 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269, del 19 novembre 2007 contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici» al paragrafo 3, prevede che nella struttura del bagno devono essere presenti delle griglie di aerazione poste nel terzo inferiore della porta che assicurino un continuo ricambio d'aria; al paragrafo 9 stabilisce che il vaso deve essere dotato di un meccanismo che prevede l'innalzamento della seggetta affinché questa, dopo ogni utilizzo, si disponga in posizione verticale e che è necessaria la presenza di un distributore di copriseggetta in carta con congrua dotazione della stessa; al paragrafo 11 prevede che la vasca reflui deve essere preferibilmente dotata di un sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale o di urine che possano contaminare l'utilizzatore e la seggetta, che la schermatura dovrà, essere provvista di un sistema di pulizia e di decontaminazione e che per la pulizia della schermatura devono essere utilizzati liquidi contenenti tensioattivi, disinfettanti o applicato altro idoneo sistema; al paragrafo 12, prevede che è fatto divieto assoluto di riutilizzare reflui, anche se trattati, per la pulizia della schermatura;

il TAR del Lazio con ordinanza del 9 luglio 2008 ha accolto l'istanza cautelare proposta con il ricorso della Soc Commerciale Sicula e altri per l'annullamento della circolare del 31 ottobre 2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici», motivando l'accoglimento della domanda cautelare delle ditte ricorrenti, sulla base della violazione degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed in particolare le disposizioni riguardanti la fase procedimentale di cui al comma 2 del predetto art. 108;

con la nota n. 0805836 del 1° agosto 2008 la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione ha chiesto informazioni sulle citate linee guida ed in particolare sui para-

grafi 9, 11, 12, per la successiva informativa alla Commissione europea e che con nota n. 30179 del 7 agosto 2008 questo Ministero ha fornito tutti i chiarimenti richiesti;

con ordinanza n. 5615 del 21 ottobre 2008, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto l'appello proposto dalla «Sebach srl» per l'annullamento dell'ordinanza TAR del Lazio n. 3445/2008 concernente la circolare del 31 ottobre 2007, recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici», avendo riscontrato il carattere restrittivo della concorrenza proprio di alcune clausole (punti 9, 11 e 12) del provvedimento impugnato in primo grado;

con le note n. 7560 del 7 novembre 2008 e n. 802 del 26 gennaio 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione, ha chiesto a questo Ministero ulteriori informazioni, anche in relazione alla corretta applicazione del diritto comunitario;

con nota n. 5771 del 6 febbraio 2009 questo Ministero ho comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione, l'intenzione di valutare la possibilità di effettuare una revisione delle linee guida in contestazione, al fine di pervenire ad una posizione aggiornata in termini tecnico-scientifici, anche alla luce delle osservazioni della Commissione europea;

con decisione dell' 8 ottobre 2009, concernente la procedura di infrazione 2008/4033 ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE - Commercializzazione dei bagni chimici», la Commissione europea, ha ritenuto che le disposizioni i cui ai paragrafi 9, 11 e 12 delle sopra citate linee guida costituiscono una regola tecnica contenente specificazioni tecniche suscettibili di essere notificate alla Commissione in fase di progetto, nel quadro della direttiva 98/34/CE, ed ha altresì ritenuto, che i requisiti previsti nelle linee guida determinano ostacoli ingiustificati agli scambi di merci e che pertanto l'Italia non ha ottemperato agli obblighi previsti all'art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/43/CE e dell'art. 28 del trattato CE;

si ritiene necessario procedere alla revoca della circolare in contestazione, anche alla luce di quanto asserito dalla Commissione europea con la decisione dell'8 ottobre 2009, con la quale, tra l'altro, si esorta questo Ministero ad abrogare la circolare 31 ottobre 2007 e valutata, altresì, l'opportunità di emettere un nuovo provvedimento che stabilisca i requisiti igienico sanitari minimi dei bagni mobili chimici.

Premesso quanto sopra si dispone la revoca della circolare del 31 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269, del 19 novembre 2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: SACCONI

10A00314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Ampliamento delle risorse programmate del bando «Sicurezza stradale»

Si rende noto che con decreto del Capo Dipartimento in data 15 dicembre 2009, le risorse programmate afferenti il bando «Sicurezza Stradale», approvato con decreto del Capo del Dipartimento in data 30 dicembre 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009), sono state incrementate da € 3.000.000,00 ad € 4.500.000,00.

In virtù di quanto sopra, saranno ammessi al finanziamento i progetti che, possedendo i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del «Bando sulla sicurezza stradale», si collocheranno utilmente nella graduatoria finale, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del bando medesimo, fino ad esaurimento delle risorse programmate, così rideterminate.

Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento della Gioventù.

10A00316

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4350
Yen	132,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,338
Corona danese	7,4407
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89860
Fiorino ungherese	268,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,0953
Nuovo leu romeno	4,1585
Corona svedese	10,1870
Franco svizzero	1,4823
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1880
Kuna croata	7,2950
Rublo russo	42,8500
Lira turca	2,1185
Dollaro australiano	1,5677
Real brasiliano	2,4882
Dollaro canadese	1,4920
Yuan cinese	9,7973
Dollaro di Hong Kong	11,1290
Rupia indonesiana	13376,56
Rupia indiana	65,7660
Won sudcoreano	1627,80
Peso messicano	18,3752
Ringgit malese	4,8517
Dollaro neozelandese	1,9570
Peso filippino	66,017
Dollaro di Singapore	2,0029
Baht tailandese	47,581
Rand sudafricano	10,5320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00197

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4304
Yen	133,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,370
Corona danese	7,4411
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89960
Fiorino ungherese	270,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1225
Nuovo leu romeno	4,1731
Corona svedese	10,2120
Franco svizzero	1,4832
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1980
Kuna croata	7,2915
Rublo russo	42,6175
Lira turca	2,1195
Dollaro australiano	1,5611
Real brasiliano	2,4969
Dollaro canadese	1,4789
Yuan cinese	9,7663
Dollaro di Hong Kong	11,0930
Rupia indonesiana	13265,41
Rupia indiana	65,3800
Won sudcoreano	1623,50
Peso messicano	18,2993
Ringgit malese	4,8225
Dollaro neozelandese	1,9536
Peso filippino	65,559
Dollaro di Singapore	1,9993
Baht tailandese	47,439
Rand sudafricano	10,5883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00198
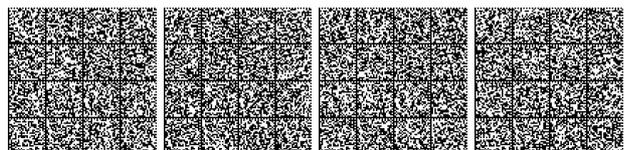
MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione di un'area situata in agro del comune di Trapani, località Chinisia

Con decreto interdirettoriale n. 1385 del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area situata in agro del comune di Trapani, località Chinisia, riportata nel catasto del comune censuario di Trapani, al foglio di mappa n. 151, particella n. 444 (ex 3) di Ha 0.76.60 e 217 di Ha 0.28.10, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautico.

10A00320

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-012) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
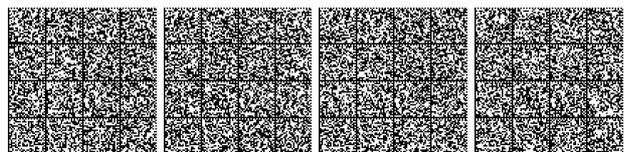
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
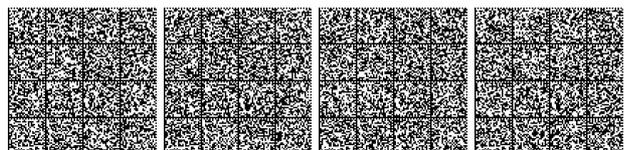
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.